



REGIONE CAMPANIA

Prot. 2025. 0341747 08/07/2025 15,14

Mitt. : ARPAC BENEVENTO

Ass. : 501706 Autorizzazioni ambientali e ri...

Classifica : 5.1.14. Fascicolo : 1 del 2025



*Spett.le Regione Campania
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Benevento
uod.501706@pec.regione.campania.it*

**OGGETTO: PARERE AUA OSPEDALE SACRO CUORE DI GESÙ –
FATEBENEFRAELLI - COMUNE DI BENEVENTO (BN).**

In riferimento all'oggetto, si trasmette il parere redatto dall'Area Territoriale.

Cordiali Saluti.

*Il Direttore del Dipartimento
Dott.ssa Elina Antonia BARRICELLA*

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0044141/2025 del 08/07/2025
Firmatario: ELINA ANTONIA BARRICELLA

EAB/edm



Oggetto: Ditta **PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO - ORDINE OSPEDALIERO SAN GIOVANNI DI DIO - OSPEDALE SACRO CUORE DI GESÙ - FATEBENEFRAELLI** (P.I.: 00894591007) – Viale Principe di Napoli, 14/A - Comune di Benevento (BN).

D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., art. 272^{C. 2-3} – Autorizzazione di Carattere Generale alle Emissione in Atmosfera.

Decreto Dirigenziale della Regione Campania n° 370 del 18.03.2014 e ss.mm.ii.

Parere tecnico per modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) n° 122/2021 SUAP, ai sensi della Delibera di G.R.C. n° 168 del 26.4.16, del D.P.R. n° 59/13 e D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. - Parte quinta.

Premesso che

- la *modifica sostanziale* è relativa alla riqualificazione della *centrale termica* con sostituzione di alcuni *impianti termici civili*, installazione di un nuovo *gruppo elettrogeno di cogenerazione* e richiesta di adesione all'*autorizzazione di carattere generale*. In particolare gli interventi saranno i seguenti:

- a) *sostituzione dei n° 2 generatori di vapore Vaporex HVP 1500 con n° 2 caldaie Riello TAU N 1450 di PTN pari a 1,450 MW ciascuno, utilizzate per la produzione di acqua calda, una riserva dell'altra (E2 ed E2r);*
- b) *dismissione del gruppo caldaie a condensazione, installate in cascata, "JUNKER-BOSH CERAPUR Mmax" costituito da una caldaia con PTN di 99,5 kW e da una caldaia con PTN di 69,5 kW, da cui una PTN totale di 169,00 kW (0,17 MW), afferenti al Camino E10;*
- c) *dismissione della caldaia a condensazione "FERROLI PEGASUS F3" con PTN di 310kW (0,310 MW), afferente al Camino E11;*
- d) *dismissione del gruppo caldaie a condensazione, installate in cascata "JUNKER-BOSH CERAPUR Mmax" costituito da una caldaia con PTN di 69,5 kW e da una caldaia con PTN di 49,5 kW, da cui una PTN totale di 119,00 kW (0,12 MW), afferenti al Camino E12;*
- e) *dismissione del gruppo caldaie a condensazione, installate in cascata "JUNKER-BOSH CERAPUR Mmax" costituito da due caldaie, ciascuna con PTN di 99,5 kW, da cui una PTN totale di 199 kW (0,20 MW), afferenti al Camino E13;*
- f) *installazione di un impianto di cogenerazione marca Caterpillar MWM, modello CG132B12, alimentato a gas metano e avente PTN pari a 0,652 MW,*



con la necessaria installazione di un nuovo camino di emissione (Camino E17), che andrà a integrare quelli già esistenti

- per gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale superiore a 0,035 MW e inferiore a 3 MW non è necessario conseguire un'autorizzazione ambientale, ai sensi dell'art. 282, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., ma è sufficiente rispettare quanto riportato del titolo II (Impianti termici civili) della parte quinta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- per gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale superiore a 3 MW e inferiore a 10 MW è necessario aderire all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni, ai sensi dell'art. 272, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- per gli impianti termici civili oltre i 10 MW è necessario conseguire l'autorizzazione ordinaria alle emissioni, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
- Il quadro riepilogativo delle emissioni convogliate trasmesso è il seguente:

Punti di emissione	Provenienza/Impianti	Potenza termica nominale (MW)
E1	Impianto termico civile per riscaldamento ambienti	2,36*
E1r	Impianto termico civile di <u>riserva</u> per riscaldamento ambienti	2,36
E2	Impianto termico civile per riscaldamento ambienti	1,041*
E2r	Impianto termico civile di <u>riserva</u> per riscaldamento ambienti	1,041
E3	Gruppo elettrogeno di soccorso	0,971
E4	Gruppo elettrogeno di soccorso (<u>Riserva</u>)	0,971
E5	Sfiato cappa laboratorio analisi	-
E6	Sfiato cappa laboratorio analisi	-
E7	Sfiato cappa laboratorio analisi	-
E8	Sfiato cappa cucina	-
E9	Sfiato cappa laboratorio analisi reparto oncologia	-
E14	Impianto termico civile per riscaldamento ambienti	0,255*
E15	Impianto termico civile per riscaldamento ambienti	2*
E16	Sfiato macchinario risonanza magnetica	-
E17	Gruppo elettrogeno di cogenerazione	0,652
(*) Potenza termica nominale totale impianti termici civili: 5,656 MW.		

vista

- la nota di richiesta di *parere di competenza*, trasmessa dalla Regione Campania - U.O.D. 50.17.06 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento Prot.^{llo} n° PG/2025/163631 del 31.3.25, acquisita con prot.^{llo} ARPA Campania n° 21259/2025 del 1.4.25;

esaminata

- la documentazione *trasmessa* dalla Regione Campania - U.O.D. 50.17.06 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento, riportante i suddetti n.^{ri} di prot.^{llo}, si esprime **PARERE FAVOREVOLE con le seguenti prescrizioni:**



1. Il legislatore nel *titolo II (Impianti termici civili)* della *parte quinta* del *D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.* non fa menzione dell'*effetto cumulo (norme di aggregazione)*, relativo alla presenza di più *impianti termici civili* presenti in un medesimo stabilimento. Per comprendere a quale titolo della *parte quinta* del *D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.* debbano essere assoggettati più *impianti termici civili* presenti in uno stabilimento aventi *potenza termica nominale* singolarmente inferiore a 3 MW, ma PTN complessiva superiore o uguale a 3 MW, come nel caso in questione, si deve far riferimento a quanto riportato nell'*art. 272 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.* Tale articolo prevede che l'*Autorità Competente* adotti *autorizzazioni di carattere generale* per le tipologie di impianti e attività elencate alla *parte II dell'allegato IV* alla *parte quinta* del *D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.*, tra le quali è riportata alla *lettera ll)* la seguente categoria: *Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10-50 MW*. Se si considera che il *comma 2* dell'*art. 272 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.* riporta quanto segue: "*Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte II dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco*", si può affermare che **la soglia di 3 MW si riferisca alla potenza complessiva dei diversi impianti termici civili presenti nello stabilimento.**

Nella documentazione trasmessa non si fa menzione al convogliamento a un solo punto di emissione degli effluenti prodotti dai vari impianti di combustione, così come previsto dal *comma 4, art. 270, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.*, perché non tecnicamente possibile a causa della distanza esistente tra essi. Ad ogni modo, se il convogliamento a un solo punto di emissione non è possibile, **gli impianti termici civili devono essere considerati come un unico impianto ai fini della determinazione dei valori limite di emissione (sommatoria delle emissioni), così come previsto dal sopra riportato comma 4, art. 270, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.**

Per tutto quanto sopra riportato, prevedere per gli *impianti termici civili*, relativi alle *emissioni convogliate in atmosfera E1, E2, E14 ed E15*, un sistema di aspirazione degli effluenti, convogliamento nell'ambiente esterno, il controllo del parametro riportato nella tabella sottostante (*NO_x espressi come NO₂*), il rispetto del relativo **valore limite di emissione, riferito alla sommatoria delle n° 4 emissioni**, il rispetto delle *portate di progetto* e l'utilizzo del relativo *metodo di prelievo e analisi*:



Punti di emissione	Fase lavorativa/ Impianti	Parametro	Valore limite di emissione (mg/Nm ³) riferito alla sommatoria delle n° 4 emissioni ¹	Riferimento normativo	Metodo di prelievo e analisi	Portate di progetto autorizzate (Nm ³ /h)
E1, E2, E14, E15	N° 4 impianti termici civili di PTN totale pari a 5,656 MW alimentati a metano (gas naturale), utilizzati per il riscaldamento degli ambienti.	NO _x (espressi come NO ₂)	100 ²	3° capoverso, punto 1.3 (Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi), allegato II del D.Lgs. n° 183/2017	UNI EN 14792:2017	E1: 6317,47 E2: 4641,41 E14: 1160,35 E15: 290,10
- Impianti di abbattimento: non previsti. - Valori riferiti a un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%. - I valori limite di emissione delle polveri e degli ossidi di zolfo (espressi come SO₂), si considerano rispettati in quanto viene utilizzato gas naturale (metano). (¹) Così come previsto dall'art. 270 ^{C 4}, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. (²) Si considerano i VLE relativi all'impianto più recente (E2), così come previsto dall'art. 273-bis ^{C 8}, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.						

2. In merito agli **impianti termici civili di riserva (E1r esistente ed E2r nuovo)**, si precisa che, anche se non sono considerati ai fini dell'aggregazione gli impianti di riserva che funzionano in sostituzione di altri impianti quando questi ultimi sono disattivati, così come previsto dall'art. 273-bis ^{C 8}, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., quando messi in funzione, devono, ugualmente, rispettare i relativi VLE previsti dal D.Lgs. n° 183/2017 e ss.mm.ii.

Inoltre, relativamente al punto di emissione E1r esistente, rispettare, a partire dalla data prevista dal punto 5 dell'art. 273-bis (Medi impianti di combustione) del D.Lgs. n° 183/17, ossia dal 1° gennaio 2030, i VLE riportati al 2° capoverso, punto 1.3, allegato II del D.Lgs. n° 183/2017 e ss.mm.ii.

3. Relativamente al **n° 1 nuovo impianto di cogenerazione (motore fisso a combustione interna) - Punto di emissione E17**, alimentato a metano, si prende atto di quanto dichiarato dalla Ditta, ossia che la **potenza termica nominale è < 1 MW (0,652 MW)**. Pertanto, tale impianto, così come gli altri due gruppi elettrogeni esistenti (Punti di emissione E3 ed E4) sono compresi tra quelli previsti al comma 1 dell'art. 272 (Impianti e attività in deroga), lettera gg), allegato IV, parte I, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. (Attività a inquinamento scarsamente rilevante), e, quindi, **non sono sottoposti alla presente procedura autorizzatoria e non vi è obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici** per i seguenti motivi:



- a) l'art. 273-bis, comma 10, lettera q-bis del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. (Modifica introdotta dal D.Lgs. n° 102 del 30 luglio 2020) stabilisce che **non costituiscono medi impianti di combustione gli impianti di combustione aventi potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW per effetto delle norme di aggregazione previste dall'art. 270 o dall'art. 272, comma 1 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., salvo il caso in cui sia previsto l'effettivo convogliamento a punti di emissione comuni;**
 - b) dalla planimetria trasmessa si evince che i gruppi elettrogeni sono posizionati a notevole distanza tra loro e, pertanto, **non sono tecnicamente convogliabili a un solo punto di emissione**, così come previsto dall'art. 270, comma 4, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. Inoltre, il gruppo elettrogeno E4, è un impianto di riserva e non funziona contemporaneamente al gruppo elettrogeno E3, e, quindi, i due impianti **non possono essere considerati come un unico impianto** ai fini della determinazione del valore limite di emissione, così come previsto dall'art. 273-bis, comma 8 del D.Lgs. n° 183/2017;
 - c) l'art. 273-bis, comma 10-bis del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. (Modifica introdotta dal D.Lgs. n° 102 del 30 luglio 2020) stabilisce che **agli impianti previsti dal comma 10, lettera q-bis del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., si applicano i valori limite di emissione specificatamente previsti dal D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli impianti aventi potenza termica inferiore a 1 MW;**
 - d) nel caso in cui fosse possibile l'aggregazione dei tre gruppi elettrogeni, si dovrebbero considerare i VLE relativi all'impianto più recente (Nuovo gruppo elettrogeno E17), così come previsto dall'art. 273-bis^{c 8}, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., ma per tale impianto, avente potenza termica nominale inferiore a 1 MW, **non sono specificatamente previsti valori limite di emissione dal D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.**
4. I seguenti punti di emissione: **E5 (Sfiato cappa laboratorio analisi), E6 (Sfiato cappa laboratorio analisi), E7 (Sfiato cappa laboratorio analisi), E8 (Sfiato cappa cucina), E9 (Sfiato cappa laboratorio analisi reparto oncologia), E16 (Sfiato macchinario risonanza magnetica), si considerano in deroga** in quanto impianti/attività compresi tra quelli previsti al comma 1 e 5 dell'art. 272 (Impianti e attività in deroga), allegato IV, parte I, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. (Attività a inquinamento scarsamente rilevante), e, quindi, **non sono sottoposti alla presente procedura autorizzatoria e non vi è obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici.**



5. La portata effettiva, misurata durante i campionamenti in autocontrollo, deve corrispondere alla suddetta portata di progetto autorizzata con un range di tolleranza pari a $\pm 35\%$, comprensivo di incertezza di misura. Qualora venga riscontrata una variazione superiore o inferiore al 35% della *portata di progetto*, la ditta dovrà gestire l'anomalia tempestivamente con azioni interne, darne immediata comunicazione agli *Enti* e, contestualmente, richiedere un aggiornamento dell'*atto autorizzatorio*, specificandone le motivazioni tecniche dell'aumento o della diminuzione rispetto ai valori di progetto. Pertanto, monitorare regolarmente la situazione impiantistica dei *sistemi di captazione, convogliamento, filtrazione e ventilazione degli effluenti gassosi*.
6. In considerazione dell'elevata temperatura di uscita dei fumi (*Punti di emissione E1, E1r, E2, E2r, E14 ed E15*), dotare i condotti di emissione di **idonea coibentazione** al fine di evitare ustioni durante i *campionamenti delle emissioni in atmosfera*.
7. Relativamente ai suddetti impianti termici civili (*Punti di emissione E1, E1r, E2, E2r, E14 ed E15*), utilizzare l'**archiviazione prevista al punto 5-bis 2, allegato VI, parte V del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.**
8. Al fine di garantire le condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, **posizionare correttamente i tronchetti di prelievo dei camini**, rispettando le *norme tecniche di riferimento (UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 13284-1:2017)*. Collocare i *punti di prelievo* in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Le *condizioni di stazionarietà* sono garantite quando il *punto di prelievo* è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle e almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità. Il **diametro idraulico (D_h)** è definito come:

$$D_h = 4S/p$$

dove: S è la sezione di passaggio, p il perimetro.

Nel caso di condotti circolari, il *diametro idraulico* coincide con il *diametro geometrico* interno della sezione.

In merito ai raddrizzatori di flusso, sebbene tali *dispositivi* non siano attualmente contemplati nelle *norme tecniche* per il controllo delle *emissioni*, il loro uso potrà essere preso in considerazione solo per situazioni particolari che non consentano di rispettare le distanze di cui sopra, specificatamente documentate su apposita istanza, con allegata la *scheda tecnica*, da presentare all'AC. Inoltre, dopo



l'installazione da autorizzare, la ditta dovrà effettuare una *verifica di omogeneità* del flusso emissivo in conformità alla norma *UNI EN 15259:2008* da trasmettere all'ARPAC e all'AC.

Il **numero dei punti di prelievo** deve essere stabilito in base alle dimensioni del condotto secondo quanto riportato nella seguente *tabella*:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (m)	N° punti prelievo	Lato minore (m)	N° punti di prelievo	
Fino a 1 m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato	
Da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 a 1 m	2 punti	Al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1 m	3 punti	

Ogni *punto di prelievo* deve essere attrezzato con tronchetto metallico di diametro interno da 3 pollici filettato internamente passo gas, deve sporgere per circa 50 mm dalla parete e chiuso con un tappo avvitabile. I *punti di prelievo* devono essere collocati ad almeno 1-1,5 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro e il bordo inferiore del bocchettone deve essere collocato almeno 20 cm al di sopra del parapetto più alto della piattaforma di lavoro; inoltre, la zona del punto di prelievo deve essere libera da ostacoli che potrebbero ostacolare l'introduzione e l'estrazione delle *sonde di campionamento*.

I *camini* devono essere comunque attrezzati per i prelievi anche nel caso di impianti per i quali non sia previsto un *autocontrollo periodico delle emissioni*, ma sia comunque previsto un *valore limite di emissione*.

9. **Rendere facilmente accessibile il punto di prelievo e misura dei camini al fine di consentire il campionamento delle emissioni in atmosfera**, in rispetto delle norme di sicurezza previste in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n° 81/08 e ss.mm.ii. In particolare:

- a) l'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opereranno i *tecnici ARPAC* incaricati di eseguire prelievi e misure alle *emissioni in atmosfera*;
- b) i *punti di prelievo* collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate a impedire la caduta verso l'esterno e linea di ancoraggio flessibile o rigida per l'aggancio del dispositivo di arresto cadute dall'alto. In mancanza di strutture fisse di accesso ai *punti di misura e prelievo*, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di



- sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro;
- c) la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento dei tecnici in condizioni di sicurezza.
10. Apporre su tutti i *camini*, anche su quelli in deroga, in prossimità del *punto di prelievo*, un' **etichetta inamovibile** riportante la denominazione univoca con scritta indelebile del *punto di emissione* e il *diametro del condotto*.
 11. Al fine di **favorire la dispersione delle emissioni**, la direzione del loro flusso allo sbocco dei *camini* deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima deve essere tale da superare di almeno *un metro* qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di *dieci metri* (è da intendersi che non possono considerarsi ostacoli o strutture gli elementi stessi dell'impianto quali filtri, ciminiera, passerelle non presidiate, scalette, tubazioni, ecc. a eccezione dei luoghi adibiti ad attività amministrativa o ricreativa quali uffici, mense ecc); i punti di emissione situati a distanza compresa tra *10 e 50 metri* da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta.
 12. I **metodi di prelievo e analisi delle emissioni**, nonché i *criteri di valutazione* delle stesse per il rispetto dei *limiti*, dovranno essere rispondenti alla *normativa vigente in materia*. In particolare, oltre alle *norme tecniche* sopra menzionate, relativamente alla determinazione della *temperatura*, *pressione*, *velocità* e *portata dei flussi gassosi convogliati*, utilizzare come riferimento la *norma UNI EN ISO 16911-1:2013*, mentre per la determinazione del *vapore acqueo* nei condotti utilizzare come riferimento la *norma UNI EN 14790:2017 (Condensazione e adsorbimento su gel di silice – Gravimetria)*.
 13. Relativamente al **campionamento delle suddette emissioni convogliate in atmosfera**, esse si considerano conformi ai *valori limite* se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come **media dei valori analitici di almeno n° 3 campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento indicati nel presente parere e che siano rappresentativi di almeno n° 1 ora di funzionamento dell'impianto**, non supera il *valore limite di emissione*, così come previsto dal § 2.3 dell'*allegato VI* alla *parte quinta* del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.
 14. **Condizioni di normalizzazione dei risultati** - Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni, da confrontare con i *valori limite di emissione*, sono determinate alle seguenti condizioni:



- temperatura 273°K;
- pressione 101,3 kPascal;
- gas secco;
- ossigeno di riferimento: si riferisce al tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento derivante dal processo (art. 271, comma 12 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.):

$$E = [(21 - O_2)/(21 - O_2M)] \times EM$$

dove: EM = concentrazione misurata; E = concentrazione; O_2M = tenore di ossigeno misurato; O_2 = tenore di ossigeno di riferimento.

15. Ogni modifica al ciclo produttivo, compresa l'introduzione/sostituzione di nuove materie prime, così come definita dall'art. 269^{C.8} del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità Competente e al Dipartimento ARPAC di Benevento.
16. Effettuare i campionamenti in autocontrollo delle emissioni convogliate con frequenza triennale, comunicando, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date e gli orari di inizio e termine delle operazioni di prelievo. Successivamente, trasmettere al Dipartimento ARPAC di Benevento e all'Autorità Competente le relative risultanze analitiche.

Si trasmette alla Regione Campania - U.O.D. 50.17.06 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento.

Benevento, li 3 luglio 2025

Il Tecnico
CTP Dr. Leucio FURNO

Il Dirigente f.f. dell'U.O. Aria e Agenti Fisici
Dr. Fabio TAGLIALATELA

Il Dirigente dell'U.O.C. Area Territoriale
Dr. Fabio TAGLIALATELA

FT/lf

**Prot.N.0044141/2025 - PARERE AUA OSPEDALE SACRO CUORE DI GESÙ –
FATEBENEFRATELLI - COMUNE DI BENEVENTO (BN).**

Da **arpac.dipartimentobenevento@pec.arpacampania.it**
<arpac.dipartimentobenevento@pec.arpacampania.it>

A **uod.501706@pec.regione.campania.it** <uod.501706@pec.regione.campania.it>

Data martedì 8 luglio 2025 - 12:00

Tx. PARERE OSPEDALE SACRO CUORE DI GESU'.pdf.p7m

3.7.25 Parere mod. sost. AUA Ospedale Fatebenefratelli_Benevento.pdf.p7m

Copia con segnatrice Prot.N.0044141-2025.pdf

